

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
- sede Roma -**

**STUDIO LEGALE
Avv. Gianluca Magnani
Via Virgilio, 12
00041 Albano Laziale (RM)
Tel. 06 88932892 - Fax 06 88932890**

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 9392/2016 REG. RIC.

Per: **CORONELLI ANTONIETTA** (CRNNNT73T62Z133S) nata a Basilea (Svizzera) il 22.12.1973 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it) del Foro di Velletri, come da delega in calce al presente atto e con quest'ultimo elett.te dom.ta in Roma, via G. Ferrari, 11 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Distrettuale dello Stato* di Milano domiciliataria per legge in Milano via Freguglia 1 (20100);

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale Provinciale di Como, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Distrettuale dello Stato* di Milano domiciliataria per legge in Milano via Freguglia 1 (20100);

resistenti

e nei confronti di

BONANOMI SIMONA in proprio, corrente in via Dottor Tirelli, 16 a Proserpio (CO);

contro interessata

PER L'ANNULLAMENTO

oltre del già impugnato:

D.M. 495 del 22.06.2016 – *Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per l'a.s. 2014/2017 – operazioni di carattere annuale*, nella parte in cui non consente l'inserimento dell'odierna ricorrente, insegnante munita di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nella III fascia – o in subordine nella fascia aggiuntiva (IV) istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14 - delle graduatorie ad esaurimento provinciali di Como valide per le assunzioni nel triennio 2014/2017 del personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria;

ANCHE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

- a) graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti di scuola dell'infanzia pubblicata il 1 settembre 2016 e decreto USR Lombardia \ ATP Como prot. 6046, recante pari data, di approvazione della stessa, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente in posizione corrispondente al punteggio spettante per titoli posseduti;
- b) graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti di scuola primaria pubblicata il 1 settembre 2016 e decreto USR Lombardia \ ATP Como prot. 6046, recante pari data, di approvazione della stessa, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente in posizione corrispondente al punteggio spettante per titoli posseduti
- c) tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi: 1) i successivi decreti di rettifica ed integrazioni delle graduatorie ad esaurimento stesse; 2) provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 9 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo*; 3) provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo scuola primaria posto comune*; 4) provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo del 10 settembre 2016 – scuola dell'infanzia posto comune e sostegno*

ANTEFATTO PROCESSUALE

A) Con ricorso al TAR del Lazio n. 9392/2016 RG, depositato in data 22 agosto 2016, la ricorrente in epigrafe ha impugnato il D.M. 495 del 22.06.2016 – *Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per l'a.s. 2014/2017 – operazioni di carattere annuale*, nella parte in cui non le consentiva, quale insegnante abilitata con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nella III fascia – o in subordine nella fascia aggiuntiva (IV) istituita con l'articolo 14, comma 2 Ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14 - delle graduatorie ad esaurimento provinciali di Como valide per le assunzioni nel triennio 2014/2017 del personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria;

B) a tal fine, la ricorrente ha allegato (in estrema sintesi):

- 1) di aver conseguito titolo equiparato a diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 e di essere quindi, sin da allora, in possesso di un **titolo abilitante** per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria;
- 2) di vantare più precisamente un diploma di istituto magistrale equiparato per legge al diploma di maturità magistrale ex C.M. 27 dell'11/02/1991, artt. 278-279 D.L. 297/92;
- 3) che per l'effetto, a decorrere dallo stesso anno, avrebbe avuto diritto ad essere inserita nelle (allora) graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 401, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994;
- 4) che dette graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE) a decorrere dal 2006 con la legge n. 296/2006 che ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione o frequentava corsi abilitanti al momento della sua emanazione - quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento - e docenti non abilitati che per l'effetto non potevano vantare alcun titolo all'inserimento;
- 5) che l'Amministrazione scolastica convenuta ha sempre negato il valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 e, conseguentemente, la possibilità di

inserimento nelle suddette graduatorie provinciali ai cd diplomati magistrali, cui ha invece consentito di lavorare nella scuola pubblica solo ed esclusivamente per le supplenze brevi di cui al comma 3 dell'art. 4 cit., mediante inserimento nella terza fascia delle ben diverse ed inferiori graduatorie di istituto (in II^a fascia a decorrere dall'a.s. 2014/2015);

- 6) che questo è stato appunto anche il suo caso; non essendo mai stata ammessa nelle graduatorie provinciali per docenti delle scuole dell'infanzia e della primaria (d'ora innanzi GAE) sul presupposto erroneo che il suo non fosse un titolo abilitante, ella è sempre stata relegata in graduatorie di istituto valide ai soli fini del conferimento di incarichi a tempo determinato per supplenze temporanee con conseguente cronica precarizzazione;
- 7) che anche in occasione dell'ultimo aggiornamento GAE per il triennio 2014/2017, disposto con D.M. n. 235/2014, non risultava consentito in alcun modo l'inserimento in graduatoria ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, risultando previste solo diverse ipotesi di deroga tassativamente elencate;
- 8) che già nel giugno 2013 (affare 4929/2012) il Consiglio di Stato, con parere espresso nell'adunanza di sezione del 5 giugno 2013, aveva avuto modo di certificare una volta per tutte il valore abilitante del diploma magistrale;
- 9) che il legislatore aveva preso atto della suddetta pronuncia adottando il **D.P.R. 25.3.2014** ma altrettanto non era stato per il MIUR che nel 2014 si è infatti limitato ad una "apertura" nei confronti dei cd diplomati magistrali tradottasi nella mera possibilità per gli stessi di trasposizione su domanda nella seconda fascia delle stesse graduatorie di istituto in cui risultavano già inseriti (riservata agli abilitati);
- 10) che per il MIUR non aveva assunto alcun rilievo in senso contrario neppure l'intervenuta creazione della fascia aggiuntiva (cd quarta fascia) di cui all'articolo 14, comma 2-ter del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n.14,

che consentiva l'inserimento in GAE per tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanente ad esaurimento;

- 11) che con sentenza n. 1973/2015, il Consiglio di Stato ha accertato e dichiarato una volta per tutte anche il diritto dei docenti in possesso del suddetto titolo all'inserimento nelle corrispondenti GAE annullando per l'effetto il DM 235/2014 nella parte de qua;
- 12) che neanche la suddetta pronuncia, però, è stata evidentemente sufficiente per indurre il MIUR ad una revisione della posizione ostinatamente mantenuta negli anni sulla specifica questione, tanto che anche il DM 325 del 3/06/2015 disciplinante, con effetto dall'a.s. 2015/16, le consuete operazioni annuali di aggiornamento GAE mediante scioglimenti riserva e presentazione titoli per riserva ex lege 68/1999, è stato necessariamente oggetto di impugnativa da parte di migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale (conseguito entro l'a.s. 2001/2002) nella parte in cui, appunto, non consentiva a questi ultimi di inserirsi nelle stesse;
- 13) che anche il suddetto DM 325/2015 è stato annullato dal TAR Lazio nella parte in cui non prevedeva la possibilità di inserimento in GAE dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 14) che ciò nonostante il MIUR, lo scorso 22 giugno, ha pubblicato il **D.M. 495 del 22.06.2016** relativo alle operazioni annuali di aggiornamento delle GAE, che, al pari del cit. DM 325 del 2015, esclude i docenti muniti di diploma magistrale conseguito prima dell'a.s.- 2001/2002 da ogni possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria;
- 15) che detto ultimo decreto, quantunque successivo alle ormai numerose ed autorevoli pronunce giudiziali di cui testé riferito ed allo stesso DPR del 25.3.2014, consente infatti l'inclusione a pieno titolo nelle GAE soltanto in relazione ad altre casistiche ivi tassativamente specificate (scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il

titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il 8 luglio 2016; acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il 8 luglio 2016; presentazione dei titoli di riserva dei posti posseduti alla data dell'8 luglio 2016 per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 2012 n. 14), rinviando per il resto, in blocco, ai dettami ed alle disposizioni del DM 235/2014;

- 16) che nessuna disposizione è stata infatti dedicata all'inserimento in GAE dei docenti con diploma magistrale conseguito fino all'a.s. 2001/2002;
- 17) che oltretutto il decreto ministeriale impugnato consente l'inoltro delle domande di inclusione a pieno titolo nelle GAE alle sole categorie tassativamente elencate ed esclusivamente con modalità web;
- 18) che l'invio avviene mediante la piattaforma *web* denominata "*Istanze on line*", piattaforma che non riconoscendo come titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non le ha dato la possibilità di registrarsi nel sistema telematico del MIUR e presentare domanda con modalità web.;
- 19) di aver comunque presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciale docenti III[^] fascia per le scuole dell'infanzia e primaria di Como mediante formato cartaceo ed a mezzo plico raccomandato a.r. spedito entro il suddetto termine dell'8 luglio 2016;
- 20) che la sua domanda è rimasta tuttavia priva di un qualsivoglia riscontro e/o accoglimento da parte dell'Amministrazione scolastica;
- 21) che con Legge 107/2015 e D.D.G. 767/2015, il Governo Renzi ha disposto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2015/2016, coinvolgendo solo ed esclusivamente gli iscritti nelle GAE e nelle graduatorie di merito;

- 22) che in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 105 della cit. legge 107/2015, ella rischia concretamente di trovarsi priva di occupazione sin dall'avviato a.s. 2016/2017 ed in ogni caso a conclusione della procedura di attuazione del sistema di riforma della cd Buona Scuola inaugurata con la L. 107/2015;
- 23) che per lei poi l'avvenuto superamento dei 36 mesi di servizio nel medesimo profilo significa, nella migliore delle ipotesi, condanna certa ad un perenne precariato fatto solo ed esclusivamente di supplenze brevi e saltuarie sin dall'a.s. 2016/2017, in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 131 della legge 107/2015;
- 24) che comunque l'unica ragione per cui ella non risulta oggi inserita nelle citate graduatorie ad esaurimento è da ravvisarsi nel fatto che, sinora, il Ministero non ha riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante;
- 25) di non aver dunque neppure la possibilità di attendere l'apertura della prossime fase di aggiornamento delle GAE, inizialmente prevista per l'anno 2017 e successivamente prorogata all'a.s. 2018/2019 (art. 1 comma 10 bis della legge 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 dicembre 2015 n.210) per richiedere il suo inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie, o in subordine nella quarta, e ciò in quanto, oltre al danno testé precisato, sussiste il concreto pericolo che a quella data le GAE non siano più attive con conseguenze irreparabili per la ricorrente;
- 26) che Bonanomi Simona è docente già iscritta nelle GAE di scuola dell'infanzia e primaria e dunque una delle naturali contro-interessate nel presente giudizio;
- C) il D.M. 495 del 22.06.2016 è stato quindi impugnato per le motivazioni in diritto ivi illustrate (da intendersi qui integralmente trascritte), che fondano in particolare su: *violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 35 e 97 Cost.; violazione di legge (artt. 194 e 197 d.lgs 297/94; art. 15 dpr 353/98; dpr 25.3.2014); eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; illegittimità*

derivata; violazione di giudicato;

In particolare si è argomentato a partire dal dato relativo alla natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dalla natura ed evoluzione delle graduatorie (GAE), dalla piena compatibilità della pretesa azionata con le fonti normative di rango primario vigenti, nonché, infine, dal dato relativo alla costituzione della IV fascia come conferma della perdurante vigenza del doppio canale di assunzione, onde lamentare la violazione di legge nonché l'irragionevolezza, illogicità, discriminazione e disparità di trattamento operata fra soggetti in condizioni assolutamente analoghe ai fini assunzionali.

Di seguito gli specifici motivi di censura di cui al ricorso, integralmente trascritti:

“La ricostruzione testé operata e le ragioni dell'odierna ricorrente nel presente giudizio risultano pienamente avvalorate da quanto in materia statuito dal Consiglio di Stato nella recente ed ormai celebre sentenza n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. n. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle GAE nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento. Segnatamente il Consiglio di Stato, con la suddetta pronuncia, ha affermato che: “non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta (dal MIUR) soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”. Ed ancora: “Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento

delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato”.

Infine: “In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. [...]”;

I° Motivo: illegittimità derivata

Corre l'obbligo di evidenziare, anzitutto, che la sentenza testé richiamata e trascritta ha portata tutt'altro che limitata alle parti del procedimento.

Quello (parzialmente) annullato dal Consiglio di Stato (DM 235/2014) è infatti un atto di natura regolamentare avente portata generale, con conseguente efficacia erga omnes del giudicato formatosi in ordine a tale annullamento. (In tal senso, per tutte, Cass. Civ., Sez. Lav. n. 19611/2014 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6212/2011).

E' stato anche **Codesto Ill.mo TAR** a precisarlo, dapprima con **ordinanza n. 4576 del 23 ottobre 2015** (laddove si legge: “con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al **D.M. M.I.U.R. n.235/2014**, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati;”) e da ultimo con **sentenza n. 14303 del 21.12.2015** che, in accoglimento di ricorso promosso avverso il **DM 325/2015** - atto regolamentare del tutto analogo a quello oggi impugnato siccome avente ad oggetto le operazioni di carattere annuale nel 2015 relative all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento docenti per il triennio 2014/2017 - ha annullato tale ultimo provvedimento amministrativo: “[...] Considerato che la presente vicenda - che riguarda la fattispecie dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti erano già in possesso di titolo abilitante - è stata affrontata e decisa favorevolmente per i ricorrenti dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1973/2015, id. n.4235/2015;” e “Considerato, pertanto, che il D.M. n.235/2014 - di cui il D.M. impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti - è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da

parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione;[...]”;

*Ebbene nonostante il pur chiaro tenore delle disposizioni di legge richiamate e la ferma presa di posizione della Giustizia amministrativa sulla questione, il MIUR, con il recente **DM 495/2016** del 22 giugno u.s. ha riproposto provvedimento dal contenuto identico a quello dello scorso anno già annullato dal Tar Lazio (e comunque censurato anche dal Consiglio di Stato con diverse pronunce cautelari), rinviando apertamente al D.M. 235/2014 con l’art. 5, per quanto non autonomamente disciplinato.*

*Con il cit. decreto, l’amministrazione convenuta ha regolamentato i nuovi **inserimenti a pieno titolo in GAE** a decorrere dall’a.s. 2016/2017 aprendo la consueta finestra annuale per lo scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l’abilitazione, per inserire il titolo di sostegno e per il riconoscimento dello stato di riservista.*

Il DM 495 del 22 giugno u.s., tuttavia, ha omissso di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 che ha annullato il DM 235/2014 laddove non prevedeva la possibilità di inserimento in Gae dei diplomati magistrale e contravvenendo a quanto disposto dalla sentenza del TAR Lazio – Roma sezione 14303/2015 con cui è stata accertata l’efficacia erga omnes dell’annullamento del DM 235/2014 con la citata sentenza 1973/2015.

Ne deriva dunque (anzitutto) una illegittimità derivata anche del DM 495/2016 che al cit. D.M. 235/2014 rinvia in blocco con l’art. 5 e dal quale ultimo trae giustificazione e completamento. In ogni caso il decreto sub iudice risulta adottato sulla scorta di linee guida e disposizioni, già censurate dal supremo organo della giustizia amministrativa.

In altri termini, il DM 495/2016 non recepisce i principi enunciati dal Consiglio di Stato con la sentenza 1973/2015 riproponendo integralmente, mediante rinvio in blocco (artt. 4 e 5), le disposizioni del DM 235/2014 già annullate dalla predetta sentenza che negavano l’accesso in GAE ai diplomati magistrali.

D’altronde per consolidata giurisprudenza e dottrina, l’illegittimità di un provvedimento è derivata, quando l’atto, di per sé valido, subisce le conseguenze dell’invalidità di un altro atto precedente o presupposto, al quale sia strettamente collegato. L’illegittimità di un atto si trasmette in via derivata ad un altro quando sussista tra i due un nesso procedimentale, ovvero quando vi sia un rapporto di presupposizione.

Per tali motivi, deve ritenersi illegittimo il diniego opposto all’ammissione in

G.A.E. dei diplomati magistrali anche da ultimo con il cit. DM 495/2016 non essendoci ad oggi alcun atto datoriale utile a frapporre il relativo diniego.

II° Motivo: violazione di legge

Sotto distinto profilo e per i motivi già illustrati, il DM 495/2016 risulta comunque illegittimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 194 e 197 D.Lgs 297/94, dell'art. 15 DPR 353/98 e del DPR 25.3.2014, presentandosi evidentemente difforme dal modello delineato astrattamente dalla legge.

*Lo stesso Consiglio di Stato, anche con pronunce di merito successive a quella testé richiamata (3628/2015, 3673/2015, 3675/2015, 3788/2015, 4232/2015 e 5439/2015) ha confermato l'assunto, affermando il principio per cui: **"Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato"***

Anche il Tar Lazio, dopo diverse pronunce negative sui ricorsi presentati nell'interesse dei diplomati magistrali, si è pronunciato nel 2015 con una sentenza di merito con la quale si è adeguata all'orientamento favorevole del Consiglio di Stato (TAR Lazio Sez. III bis n. 14303/2015).

*Merita evidenziare, poi, che sulla questione de qua è recentemente intervenuta, sia pure in sede cautelare, anche l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** che ha riconosciuto il diritto dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (**Adunanza Plenaria n. 1/16**). La stessa Adunanza Plenaria ha fissato per il 16 novembre 2016 il giudizio di merito che dovrebbe, a questo punto, definire ogni problematica o incertezza circa l'esito della vertenza.*

Dunque il Ministero dell'Istruzione, quantomeno dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 25 marzo 2014 che ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato ed ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, avrebbe dovuto consentire agli attuali ricorrenti la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella predetta graduatoria ad esaurimento;

Ed invece il MIUR ha continuato, nel caso specifico, ad eludere le norme di

chiaro tenore testé richiamate che riconoscono pieno valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, a partire proprio dal decreto ministeriale n. 235/2014 che ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto anziché nella terza fascia delle GAE.

Anche con l'impugnato DM 495/2016 avrebbe dovuto disporsi per l'inserimento in GAE dei docenti con diploma magistrale onde sanarsi agli errori commessi, ma ciò non è avvenuto con conseguente evidente violazione di legge oltre che con eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e manifesta ingiustizia.

Il suddetto provvedimento, nel richiamare espressamente sia il DM 235/2014 sia il DM 325/2015, contempla disposizioni per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE ed è dunque autonomamente illegittimo e lesivo delle posizioni della ricorrente, docente titolare di valido titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria da prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006.

Concludendo, quindi, la tassativa elencazione che il DM 495/2016 fa' dei docenti legittimati a conseguire lo status mediante presentazione della domanda via web per l'inserimento definitivo in GAE appare del tutto illegittima nella parte in cui non contempla personale docente munito del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

III Motivo: eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, e disparità di trattamento

E' stato lo stesso Consiglio di Stato, con le richiamate pronunce successive alla cit. sentenza 1973/2015 ad evidenziare il comportamento "singolare" dei MIUR sulla questione de qua ("Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato").

Orbene la rilevata "singolarità" della condotta, a sommosso avviso della scrivente difesa, altro non è che la manifestazione sintomatica di un evidente

*eccesso di potere sotto il profilo della **illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, e disparità di trattamento.***

Tale condotta appare ancor più irragionevole con il DM 495/2016 sol che si consideri il mutato contesto derivante dall'entrata in vigore della legge 107/2015 in cui ora viene a calarsi l'intera vicenda.

In questa nuova cornice, infatti, la ricorrente non ha neppure la possibilità attendere l'apertura della prossime fase di aggiornamento delle GAE, inizialmente prevista per l'anno 2017 e successivamente prorogata all'a.s. 2018/2019 (art. 1 comma 10 bis della legge 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 dicembre 2015 n.210) per richiedere il suo inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie, o in subordine nella quarta, e ciò in quanto, oltre al danno testé precisato, sussiste il concreto pericolo che a quella data le GAE non siano più attive con conseguenze irreparabili per i ricorrenti;

IV° Motivo: violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33, 35, e 97 della Costituzione;

*La condotta dell'amministrazione scolastica, come anche da ultimo emergente dal tenore e contenuto del DM 495/2016, viola direttamente ed indirettamente anche principi costituzionali come ad es. quello che vieta **disparità di trattamento** nella PA e quello di derivazione giurisprudenziale sul **legittimo affidamento.***

Sotto il primo profilo, appare del tutto evidente che in un sistema di reclutamento scolastico – quello italiano – volto ad assumere nei ruoli dell'amministrazione scolastica il solo personale abilitato mediante il doppio canale di cui riferito ai precedenti paragrafi, disconoscere la possibilità di inserimento in GAE e quindi ogni possibilità di assunzione a tempo indeterminato a docenti pur in possesso di titolo di abilitazione prima del 2006, mediante la pervicace ed immotivata esclusione dalle graduatorie stesse, costituisce un'evidente forma di discriminazione di questi ultimi nei confronti di loro pari invece ammessi in GAE anche sulla scorta di titoli successivamente conseguiti, con conseguente aperta violazione del principio di parità di trattamento e di imparzialità della PA presidiati dalla Costituzione.

Sotto il profilo, invece, del legittimo affidamento, basti richiamare le norme di legge vigenti in materia e ricordare che il DPR 25.3.2015 ha una volta per

tutte stabilito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 mentre la cit. sentenza definitiva del Consiglio di Stato risalente ad appena un anno fa (sent. 1973/2015) ha anche accertato il diritto di siffatta categoria di docenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La giurisprudenza costituzionale ha da molto tempo consolidato l'orientamento per cui il diritto costituzionale al legittimo affidamento - scaturente come corollario dal principio di "ragionevolezza" dell'art. 3 Cost. e per la verità collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "comuni alle costituzioni degli stati membri" dell'Unione europea - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "stato di diritto", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da applicare e da proteggere.

A conferma del rilievo che il suddetto principio ha ormai assunto nel nostro ordinamento, va ricordato che anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, recentemente, la sussistenza del principio nemo venire contra factum proprium, che determina, appunto, anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede arrivando a considerare assorbita in esso anche la c.d. Verwirkung, prevista nell'ordinamento tedesco ed intesa come inerzia nell'esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte (cfr. Cassazione n. 9924/2009)

La stessa Corte dei Conti ha avuto modo di dare rilievo al principio in parola, affermando che "il principio della tutela del legittimo affidamento è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed assolve ad una funzione di integrazione della disciplina legislativa, o comunque, un preciso vincolo ermeneutico per l'interprete" (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Puglia, 4 dicembre 2008, n. 942).

Proprio alla luce di quanto sopra, il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente

necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.).

V° Motivo: violazione di giudicato

Sotto distinto profilo, si registra nella fattispecie una violazione di giudicato. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, si ha violazione di giudicato quando il nuovo atto emanato dall'amministrazione riproduce i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice (C.d.S., sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; 1° aprile 2011, n. 2070; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348; sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037).

E' stato anche precisato che l'atto emanato dall'amministrazione dopo l'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento illegittimo può considerarsi adottato in violazione o elusione del giudicato quando da esso derivi un obbligo puntuale in ordine al suo contenuto, desumibile nei suoi tratti essenziali direttamente dalla sentenza (ex multis, C.d.S., sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3223; sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2601; 7 giugno 2011, n. 3415).

Orbene nella fattispecie, la cit. sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato ha annullato il D.M. n. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle GAE nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento, senza dunque lasciar spazio a dubbi di sorta circa il contenuto dei successivi provvedimenti che il MIUR avrebbe dovuto adottare.

Ebbene, tra il DM 235/2014 ed il DM 495/2016 oggi impugnato c'è un evidentissimo rapporto di presupposizione e connessione (v. art. 5 DM 495/2016) di guisa che, vertendosi in tema di inserimenti a pieno titolo nelle GAE del personale con abilitazione, la tassativa elencazione che detto ultimo decreto fa' dei docenti legittimati a conseguire lo status mediante presentazione della domanda via web per l'inserimento definitivo in GAE appare del tutto illegittima nella parte in cui non contempla personale docente munito del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

L'atto impugnato, infatti, dispone, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al

D.M. M.I.U.R. n.235/2014.

Appare dunque evidente che per quanto non direttamente e specificamente disciplinato (scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l'abilitazione e per inserimento del titolo di sostegno nonché per il riconoscimento dello stato di riservista) il DM 495/2016 ripropone, mediante rinvio espresso (art. 5), il medesimo contenuto del già annullato DM 235/2014. Pertanto, essendo stato quest'ultimo definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato e facente stato nei confronti di tutti gli interessati (T.A.R. Lazio 23 ottobre 2015, n. 4576), la reiterata scelta ministeriale è stata adottata in "conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze" (in termini T.A.R. Lazio. nn. 10675/15 e 10902/15).

IN SUBORDINE

- VIOLAZIONE DI LEGGE

diritto dei ricorrenti all'inserimento nella IV fascia (cd fascia aggiuntiva)

Come premesso ai paragrafi precedenti, la perdurante vigenza del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario — lo si ripete — è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi, è stata confermata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Al pari ed in analogia con quanto successo in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 – cui era seguita, appunto, la chiusura delle prime due fasce delle graduatorie provinciali (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) e la creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la terza) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento - l'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, in combinato disposto con l'articolo 14, comma 2-ter, del d.l. 216/2011, ha chiuso la terza fascia delle graduatorie (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) ma ha creato al contempo una fascia aggiuntiva e subordinata (la quarta) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.

In tal senso, l'espressione "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c). e 607, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse", contenuta nel D.L. 216/2011, non può che essere intesa come volontà di chiudere soltanto la terza fascia della graduatoria ad esaurimento, e ciò proprio per realizzare il precetto normativo di cui all'art. 401, comma 2, del Testo Unico, secondo cui 1...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. ...1".

Si noti, inoltre, come la chiusura delle fasce pregresse con contestuale creazione di una fascia subordinata sia sempre avvenuta in concomitanza con una qualche riforma dei sistemi di formazione iniziale: nel 1999 erano state appena varate le scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (D.M. 26 maggio 1998), mentre nel 2007, la Legge n. 244/2007 ha previsto un regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale, poi scaturito nella previsione dei TFA.

Tutto questo a riprova dello stretto collegamento tra sistema di formazione iniziale e sistema di reclutamento basato sul doppio canale e, conseguentemente, del naturale sbocco di ogni percorso di abilitazione che l'inserimento in GAE degli idonei\abilitati rappresenta.

D'altronde non è un caso se i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, così come i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di Didattica della musica, siano stati tutti assorbiti nelle graduatorie provinciali e ciò ben dopo la trasformazione di queste ultime in graduatorie ad esaurimento.

Tali modifiche delle procedure di formazione iniziale, inoltre, si sono sempre accompagnate all'indizione di procedure concorsuali riservate ai docenti abilitati secondo le vecchie regole.

Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi, ***l'elencazione dei docenti aventi titolo all'inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ai sensi dell'articolo 14, comma 2-ter, del d.l. 216/2011 (docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei***

docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011) non può che considerarsi meramente ricognitiva delle abilitazioni avviate dopo l'accesso in graduatoria e non anche esaustive.

D'altronde, tale disposizione neppure poteva mai contemplare la categoria dei docenti abilitati con diploma magistrale per l'ovvia ragione per cui, al momento dell'entrata in vigore del d.l. cit. e della legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, non era stato ancora pubblicato il DPR 25.3.2014 che a tale titolo aveva riconosciuto una volta per tutte valore abilitante fino all'a.s. 2001/2002.

Dunque, con il cit. l'articolo 14, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 si è voluto soltanto consentire l'inserimento nella fascia aggiuntiva a tutti coloro che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.”

- D) sulla scorta di tali motivazioni in fatto e diritto e ritenendosi sussistente tanto il *fumus* quanto il *periculum*, è stata formulata istanza per l'adozione di un provvedimento collegiale di sospensione ex art. 55 c.p.a.,
- E) la camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare è stata fissata al **3 novembre 2016**;
- F) in data **1 settembre 2016** sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento provinciali di Como per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria unitamente al decreto USR Lombardia \ ATP Como di approvazione delle stesse ed è stato dato avvio alle conseguenti procedure di reclutamento docenti per l'a.s. 2016/2017 mediante scorrimento delle stesse (v provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 9 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo*; provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo scuola primaria posto comune*; provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo del 10 settembre 2016 – scuola dell'infanzia posto comune e sostegno*)

Tanto premesso, con i presenti motivi aggiunti si impugnano anche i provvedimenti da ultimo richiamati, per i seguenti motivi:

UNICO MOTIVO: illegittimità derivata dei provvedimenti avversati con i presenti motivi aggiunti

Le graduatorie definitive ad esaurimento provinciali di Como per docenti di scuola dell'infanzia e per docenti di scuola primaria pubblicate in data 1 settembre 2016 unitamente al decreto USR Lombardia \ ATP Como prot. n. 6046 di approvazione delle stesse nonché tutti gli ulteriori provvedimenti con cui è stato avviato l'iter per il reclutamento docenti per l'a.s. 2016/2017 mediante scorrimento delle stesse per il 50% del contingente di posti disponibili (come richiamati ed elencati al cap. F dei presenti motivi aggiunti) sono tutti provvedimenti consequenziali e direttamente derivanti da quelli originariamente impugnati e vengono pertanto oggi censurati – risultando essi non di meno rilevanti ai fini del decidere - in ragione di quei vizi originari del procedimento già rilevati nel ricorso introduttivo agli atti e che debbono considerarsi qui nuovamente evidenziati.

Dunque anche ai suddetti ultimi atti amministrativi si intende estendere i motivi di doglianza già sollevati nel ricorso introduttivo.

ISTANZA ALL'ECC.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO DI CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE INTERINALE DA ADOTTARSI INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

Considerato che la data fissata per l'udienza collegiale di discussione della domanda cautelare della ricorrente è verosimilmente successiva non soltanto rispetto a quelle legate alle operazioni di individuazione e conferimenti incarichi a tempo indeterminato nella scuola primaria ma anche rispetto alle date utilizzate per le operazioni di individuazione e conferimento delle supplenze annuali agli aventi diritto per scorrimento GAE, Voglia l'Ill.mo Presidente del TAR adito disporre per l'inserimento con riserva dell'odierna ricorrente nelle GAE della Provincia di Como per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, ad ogni effetto,

compresa la eventuale stipula di contratto;

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erronea applicazione ed esecuzione delle disposizioni impugnate derivino poi per la ricorrente danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato nelle Scuole dell'infanzia e primaria sul 50% dei contingenti residui disponibili per le immissioni in ruolo nell'a.s. 2016/2017 e del conferimento delle supplenze annuali, con conseguenze drammatiche sotto il profilo professionale ed economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

Senza dimenticare poi quanto stabilito dall'art. 1 comma 105 della cit. legge 107/2015, laddove si legge: ***“a decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b1 (graduatorie ad esaurimento), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”***.

Con la suddetta legge, infatti, il legislatore ha operato le seguenti scelte:

- A) stabilizzare con il piano straordinario assunzioni tutti e soltanto gli abilitati già iscritti nelle GAE (v. art. 1 comma 96 legge 107/2015)
- B) riservare il primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della stessa (quello che avrebbe dovuto bandirsi entro il 1 dicembre 2015) ai soli docenti abilitati, onde coprire tutti i posti rimasti vacanti in organico e di quelli risultanti tali nel triennio 2016/2018 (v. art. 1 comma 114 della legge 107/2015);
- C) già a partire dalle prossime procedure selettive, inaugurare nuove tipologie di concorso come unico canale di reclutamento riservato esclusivamente al personale abilitato, cui seguiranno periodi di tirocinio a scuola di durata triennale (v. art. 1 comma 181, lettera b) della legge 107/2015).

In questa cornice, dunque, la ricorrente non ha neppure la possibilità

attendere l'apertura della prossime fase di aggiornamento delle GAE, inizialmente prevista per l'anno 2017 e successivamente prorogata all'a.s. 2018/2019 (art. 1 comma 10 bis della legge 25 febbraio 2016 n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 dicembre 2015 n.210) per richiedere il suo inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie, o in subordine nella quarta, e ciò in quanto, oltre al danno testé precisato, sussiste il concreto pericolo che a quella data le GAE non siano più attive con conseguenze per lei irreparabili.

Per quest'ultima poi, si registra l'avvenuto superamento dei 36 mesi di servizio nel medesimo profilo il che significa, nella migliore delle ipotesi, condanna certa ad un perenne precariato fatto solo ed esclusivamente di supplenze brevi e saltuarie.

L'art. 1, comma 131 della legge 107/2015 stabilisce infatti che: *“A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.”.*

L'urgenza della sospensione dei provvedimenti avversati con il presente ricorso discende, quindi, dalla rilevanza che assume nella fattispecie la collocazione in GAE della ricorrente in epigrafe prima che vengano avviate le procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente relative all'a.s. 2016/2017 mediante scorrimento delle GAE e prima che venga data completa attuazione alla riforma della cd Buona Scuola del governo Renzi

Tutto ciò premesso, la ricorrente *Coronelli Antonietta*, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Presidente del TAR Lazio o della sezione cui è assegnato il presente ricorso, voglia:

in via provvisoria con misura cautelare monocratica ed inaudita altera parte:

- a) In attesa della decisione cautelare collegiale, disporre con decreto motivato la sospensione dei provvedimenti impugnati ed in ogni caso disporre affinché venga consentito all'odierna ricorrente l'inserimento con riserva nelle GAE della Provincia di Como per scuola dell'infanzia e scuola primaria, ad ogni effetto, compresa la eventuale stipula di contratto;
- b) dare tutte le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione del provvedimento invocato;

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

1) in via preliminare cautelare:

- a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa ed al ricorso introduttivo, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, **previa sospensione dell'esecuzione:**
- della graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti di scuola dell'infanzia pubblicata il 1 settembre 2016 e decreto USR Lombardia \ ATP Como prot. 6046, recante pari data, di approvazione della stessa, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente in posizione corrispondente al punteggio spettante per titoli posseduti;
 - della graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti di scuola primaria pubblicata il 1 settembre 2016 e decreto USR Lombardia \ ATP Como prot. 6046, recante pari data, di approvazione della stessa, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente in posizione corrispondente al punteggio spettante per titoli posseduti;
- b) per i medesimi motivi, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento, **previa sospensione dell'esecuzione**, dei provvedimenti conseguenti, ivi compresi: **1)** i successivi decreti di rettifica ed integrazioni delle graduatorie ad esaurimento stesse; **2)** provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 9 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo*; **3)** provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 -

Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo scuola primaria posto comune; 4) provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 - Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo del 10 settembre 2016 – scuola dell’infanzia posto comune e sostegno

- c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa e di cui al ricorso introduttivo del giudizio, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque inefficacia, **previa sospensione dell’esecuzione**, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compreso il già impugnato D.M. n. 495 de 22 giugno 2016 – *Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per l’a.s. 2014/2017 – operazioni di carattere annuale*, nella parte in cui non consente l’inserimento dell’odierna ricorrente, docente munita di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, nella III fascia – o in subordine nella fascia aggiuntiva (IV) istituita con l’articolo 14, comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14 - delle graduatorie ad esaurimento provinciali di Como valide per le assunzioni nel triennio 2014/2017 nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
- d) conseguentemente, previo ordine di riattivazione a tal fine delle funzioni della piattaforma telematica “*istanze on line*” al fine di consentire alla ricorrente di dichiarare i titoli di servizio, culturali, di preferenza e/o di quelli che consentono l’accesso alla riserva di posto ex lege 68/1999 ovvero ancora ritenendo utilmente prodotta la domanda in formato cartaceo (in atti), ordinare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale provinciale di Como, di effettuare l’immediato inserimento con riserva della ricorrente elencati in epigrafe nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Como III^ fascia per le scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, in posizione corrispondente al punteggio spettante per titoli vantati, a mente delle *Tablelle di valutazione titoli* annesse al D.M. 235/14;
- e) ammettere in via cautelare l’odierna ricorrente a partecipare alle operazioni relative alle immissioni in ruolo docenti per l’a.s. 2016/2017 o, in subordine, disporre l’accantonamento dei posti in loro favore sul 50% del contingente di posti dichiarati disponibili per le assunzioni

nell'a.s. 2016/2017 dei docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria della provincia di Como ed eventualmente, sull'ulteriore contingente di posti previsto dall'art. 1 co. 69 della legge 107/2015;

- f) Dettare forme e modi per una corretta e compiuta esecuzione dell'emanando provvedimento cautelare;

condannare inoltre l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese e competenze del cautelare da distrarsi.

2. nel merito:

- a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa ed al ricorso introduttivo, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento:

- della graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti di scuola dell'infanzia pubblicata il 1 settembre 2016 e decreto USR Lombardia \ ATP Como prot. 6046, recante pari data, di approvazione della stessa, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente in posizione corrispondente al punteggio spettante per titoli posseduti;

- della graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti di scuola primaria pubblicata il 1 settembre 2016 e decreto USR Lombardia \ ATP Como prot. 6046, recante pari data, di approvazione della stessa, nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente in posizione corrispondente al punteggio spettante per titoli posseduti;

- b) per i medesimi motivi, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento dei provvedimenti conseguenti, ivi compresi: **1)** i successivi decreti di rettifica ed integrazioni delle graduatorie ad esaurimento stesse; **2)** provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 9 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo*; **3)** provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo scuola primaria posto comune*; **4)** provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 - *Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo del 10 settembre 2016 – scuola dell'infanzia posto comune e sostegno*

- c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa e di cui al ricorso introduttivo del giudizio, la nullità, invalidità, illegittimità e comunque

inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compreso il già impugnato D.M. n. 495 de 22 giugno 2016 – *Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per l'a.s. 2014/2017 – operazioni di carattere annuale*, nella parte in cui non consente l'inserimento dell'odierna ricorrente, docente munita di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nella III fascia – o in subordine nella fascia aggiuntiva (IV) istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012, n. 14 - delle graduatorie ad esaurimento provinciali di Como valide per le assunzioni nel triennio 2014/2017 nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

- d) previo ordine di riattivazione a tal fine delle funzioni della piattaforma telematica “*istanze on line*” al fine di consentire ai ricorrenti di dichiarare i titoli di servizio, culturali, di preferenza e/o di quelli che consentono l'accesso alla riserva di posto ex lege 68/1999 ovvero ancora ritenendo utilmente prodotta la domanda in formato cartaceo (in atti), ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale provinciale di Como, di disporre l'inserimento della ricorrente in epigrafe nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Como III^ fascia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, in posizione corrispondente al punteggio spettante per titoli vantati, a mente delle *Tabelle di valutazione titoli* annesse al D.M. 235/14;
- e) Ove all'esito dell'inserimento per via giudiziale nelle impuginate graduatorie ad esaurimento docenti – terza fascia, risultino accertati i presupposti per l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente mediante scorrimento delle stesse GAE nella scuola dell'infanzia e/o primaria a decorrere dall'a.s. 2015/2016 o 2016/2017, condannare l'amministrazione scolastica convenuta ai conseguenti provvedimenti, ivi compresi quelli propedeutici e/o relativi alla sua assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza;
- f) Dettare forme e modi per una corretta e compiuta esecuzione dell'emananda sentenza;

condannare inoltre l'amministrazione scolastica convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi.

In via istruttoria

- A) Si chiede disporsi la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine dello stralcio graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti scuola dell'infanzia e scuola primaria, recante elenco dei potenziali contro interessati;
- B) Si chiede la trasmissione ad opera del MIUR del fascicolo personale della ricorrente contenente tutta la documentazione inerente la sua posizione e/o di riferire sul punteggio a quest'ultima spettante nelle GAE;

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

La controversia verte in materia di pubblico impiego.

I presenti motivi aggiunti non introducono nuove azioni di accertamento e/o condanna.

In ogni caso, la ricorrente ha già dichiarato di aver diritto all'esonero dal versamento del contributo unificato essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2015 del suo nucleo familiare, inferiore a quello di cui all'art. 9 comma 1 – bis del D.P.R. n. 115/2002

Si allegano i seguenti documenti in copia:

1. graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti di scuola dell'infanzia pubblicata il 1 settembre 2016 e decreto USR Lombardia \ ATP Como prot. 6046, recante pari data, di approvazione della stessa;
2. graduatoria ad esaurimento provinciale di Como – docenti di scuola primaria pubblicata il 1 settembre 2016 e decreto USR Lombardia \

- ATP Como prot. 6046, recante pari data, di approvazione della stessa;
3. provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 9 Settembre 16 -
Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo;
 4. provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 -
Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo scuola primaria posto comune;
 5. provvedimento USR Lombardia \ ATP Como 10 Settembre 16 -
Assegnazioni ambiti Nomine in ruolo del 10 settembre 2016 – scuola dell'infanzia posto comune e sostegno

Albano Laziale, li 13.10.2016

Avv. Gianluca Magnani



STUDIO LEGALE
Avv. Gianluca Magnani
Via Virgilio, 12
00041 Albano Laziale (RM)
Tel. 06 88932892 - Fax 06 88932890

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto (nome) ANDREA (cognome) CORONELLI 22/12/13 BASILEA
(prov.) CA residente in ASIFA (prov.) BA Via ESTRAN. 8
n. C.F. CRUDDT73T6221355

delego

l'Avv. Gianluca Magnani (CF: MGNGLC72E13H5011) a rappresentarmi ed a difendermi nel giudizio avanti al TAR del Lazio avente per oggetto l'impugnazione del DM 495 del 22.06.2016, la declaratoria del diritto del sottoscritto ricorrente all'inclusione nella GAE nonché l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, conferendogli tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e delegare altri difensori.

Dichiaro di eleggere con lui domicilio presso lo studio dell'avv. Marco Viglietta, sito in via G. Ferrari 11 a Roma.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Dichiaro altresì di non volermi avvalere della procedura prevista dall'art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183.

Luogo ROMA data 27/07/2016

Firma

E' autentico
Avv. Gianluca Magnani

